straniero il richiamo all'inottemperanza ad un predente decreto di espulsione, per cui in presenza di tale presupposto, il provvedimento d' espulsione si configura come atto dovuto. Il provvedimento riporta, quindi, correttamente l'insussistenza, per il ricorrente, delle condizioni di legge previste per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri all'interno dello stato e, conseguentemente, ne dispone l'espulsione dl territorio italiano. Per tale motivo l'eccezione va respinta.

Per le osservazioni sopra dette, il decreto di espulsione opposto va dichiarato nullo perché all'immigrato viene consegnata una copia priva dell'attestazione di conformità all'originale dell'atto, trattandosi di carenza di un requisito di esternazione essenziale ai fini della validità del procedimento comunicatorio.

Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M

Visto gli artt. 13 e 14 del D.lg. 286/98, e la direttiva 2008/115/CE.

Accoglie il ricorso e dichiara nullo il decreto di espulsione n. 10/2012 emesso in data 24.02.2012 dal Prefetto di Ragusa nei confronti di [redacted].

Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.

Ragusa 7.04.2012

Il Giudice di pace

[redacted]